

COMUNE DI BAVENO

(Prov. del Verbano Cusio Ossola)

R E G O L A M E N T O

C O M U N A L E

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

S O M M A R I O

T I T O L O I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 - Soggetti passivi, soggetti responsabili tributo
- Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

T I T O L O II TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

- Art. 6 - Parametri
- Art. 7 - Locali ed aree tassabili
- Art. 8 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 - Computo delle superfici
- Art.10 - Tariffe per particolari condiz. d'uso
- Art.11 - Agevolazioni
- Art.12 - Classificazioni dei locali ed aree
- Art.13 - Tassa giornaliera

T I T O L O III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art.14 - Denunce
- Art.15 - Accertamento e controllo
- Art.16 - Riscossione
- Art.17 - Sgravi e rimborsi
- Art.18 - Sanzioni
- Art.19 - Contenzioso

T I T O L O IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art.20 - Disposizioni finali
- Art.21 - Abrogazioni
- Art.22 - Norme di rinvio

T I T O L O I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART.1 - Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Baveno, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.L.507/93, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è volto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone situate oltre il perimetro, poste ad una distanza superiore ai 1000 metri, nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave

violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alla frequenza della raccolta, il tributo è ridotto del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

La riduzione di cui sopra, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimetri solari di irregolare servizio.

Le condizioni suddette, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.3 - Presupposto della tassa ed esclusioni.

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di nettezza urbana.

Le altre aree scoperte a qualsiasi uso adibite sono computate nel limite del 50 per cento.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali

circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, ai fini della determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, allegando la prevista documentazione sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 30% , fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Leg.vo 22/97, i rifiuti , come elencati al n' 1 punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione interministeriale 27.07.1984, secondo l'interpretazione fornita con la circolare n' 95/E del 22.06.1994, sono assimilati agli urbani. Sono quindi soggette a tassazione tutte le superfici operative ove si producono i detti rifiuti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per lo specifico utilizzo ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Sono altresì escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possano produrre rifiuti, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art.4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il Comune, come ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Art.5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

T I T O L O I I

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

Art.6 - Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, Secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Resta inteso che le misure di tariffa potranno essere soggette sia a variazioni meramente quantitative, non incidenti sull'ordinamento del tributo, che qualitative, disposte dagli organi comunali secondo le rispettive competenze.

Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente Regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art.7 - Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di :

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superficie occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R: n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga

un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati, secondo quanto previsto dal precedente art.3;

Art.8 - Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art.62, comma 2 del D. L.vo n' 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a) i solai ed i sottotetti di altezza media non superiore a m. 1,80 o privi di collegamento diretto e continuo con l'abitazione principale, se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso;

b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;

c) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo e di utenze (gas, acqua, luce);

d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

e) le costruzioni rurali ad uso abitativo di fatto non utilizzate, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici della energia elettrica, delle acque e del gas;

f) i locali a celle frigorifere;

g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;

h) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del D.Leg.vo n' 507/1993, la relativa intassabilità è condizionata, da parte del soggetto interessato, alla presentazione della copia, conforme all'originale ai sensi della legge n' 15/1968, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti;

i) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che, usualmente, caratterizzano tali lavorazioni, di contro sono

soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3;

l) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

m) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, (cori, cantorie, sacrestie, ecc.);

n) le aree a verde di pertinenza di immobili soggetti a tassazione inferiori ai 200 metri quadrati, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, nonché per quelle superiori nel caso in cui detentori provvedano direttamente allo smaltimento a proprie spese in discarica, o al compostaggio in loco secondo le modalità di legge, con apposita dichiarazione, corredata da idonea documentazione, in sede di denuncia originaria o, successivamente, in sede di variazione.

Art.9 - Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civile abitazione, esenti, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art.10 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni adibite a residenza principale di unico occupante;

- b) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale per meno di otto mesi, o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso limitato o discontinuo, per meno di sei mesi all'anno, a condizioni che l'utente abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, purché abbia la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Baveno, fermo restando che le condizioni di cui sopra siano specificate nella denuncia originaria o di variazione, dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- d) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- e) del 6% per le aree scoperte adibite a campeggi, ad uso stagionale per meno di otto mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 67 del D.Leg.vo n' 507/1993.

Art.11 - Agevolazioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) le abitazioni occupate dai soggetti che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune, l'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata di anno in anno dal responsabile dei Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
- b) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 60 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

Le scuole di ogni ordine e grado sono assoggettate alla tassa solo per una quota pari al 50% della superficie complessiva, con esclusione dei locali adibiti ad abitazione del personale educativo o dirigente o di sorveglianza che vengono assoggettati per l'intera superficie e dei locali adibiti a palestra che vengono esentati.

Le agevolazioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette agevolazioni stabilite ai sensi dell'art.67 del D.L.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.12 - Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.L.507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A - 1

Locali per abitazioni private con relativi accessori (garages, lavanderia, mansarda, cantine) ed annesse pertinenze, convivenze, bagni pubblici.

CATEGORIA B - 2

Locali per esercizi commerciali (negozi, retro magazzini per la vendita di generi non alimentari);

CATEGORIA C - 3

Locali uso alberghi, locande e pensioni, meubl , affittacamere e simili (camere, cucine, sale da pranzo e comunque tutti i locali di uso esclusivo degli stessi). Sono compresi tutti i locali destinati ad un'attivit  di tipo ricettiva alberghiera.

CATEGORIA D - 4

Locali adibiti a ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde e simili, bar, caffè, pasticcerie, gelateria, birrerie.

CATEGORIA E - 5

Locali per uffici pubblici, professionali, commerciali, ambulatori e poliambulatori medici, veterinari, laboratori analisi chimiche, studi tecnici di arti e mestieri, istituti di credito, assicurativi, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio ed in genere le attività terziarie, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, banchi lotto;

Locali adibiti a oratori, asili, scuole pubbliche o private legalmente riconosciute dal Ministero competente, enti di perfezionamento culturale informativo, auditorium e sale convegni, enti ed associazioni sindacali, di categorie, culturali, sportive, patriottiche e ricreative, sedi di partiti politici, musei biblioteche e pinacoteche, istituto di case di riposo e assistenza, ospedali, convitti, carceri e caserme, Locali adibiti a teatri, cinema, studi televisivi e radioemittenti, sale da ballo, discoteche, sale giochi e svaghi, sale di riunione e simili, di circoli e cooperative di consumo, palestre, stazioni, biglietterie e locali di attesa.

CATEGORIA F - 6

Locali ed aree ad uso artigianale o industriale, laboratori e botteghe artigianali con la sola esclusione di quella parte di superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi; saloni di bellezza, insediamenti agricoli limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuto speciale, tossico o nocivo, autorimesse a servizio di terzi, officine riparazioni autoveicoli, sale esposizioni, cantieri nautici.

CATEGORIA G - 7

Locali per esercizi commerciali (negozi, retro e magazzini per la vendita di frutta, verdura, fiori e generi alimentari);supermercati, grandi complessi commerciali, empori.

CATEGORIA H - 8

Aree di parcheggio adibite a parcheggio autoveicoli, autoservizi, autotrasporti e autolavaggi, distributori di carburante e relative aree strumentali, e qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti, piscine

limitatamente alle superfici adibite a spogliatoi, docce e le aree di pertinenza, parchi gioco, tettoie (come aree scoperte).

CATEGORIA I - 9

Aree scoperte adibite a banchi di vendita all'aperto (mercato).

CATEGORIA L - 10

Aree scoperte ed aree coperte Campeggi e stabilimenti balneari, fatta eccezione per i locali gestiti separatamente che sono assoggettati secondo la categoria di appartenenza in relazione all'attività in essi svolta.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art.13 - Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Baveno la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento previsto dall'art.50 del D.L.507/1993, tramite il concessionario del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP.

Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto

dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;

b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sopra;

c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

d) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

T I T O L O I I I

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art.14 - Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il luogo e la data di costituzione della

società, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tributi del Comune.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.15 - Accertamento e controllo

In caso di infedele o incompleta denuncia, il competente l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, come previsto dall'art.71 del D.L.507/1993.

In caso di omessa denuncia, il sopra citato Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo ai sensi dell'articolo 74 del D. Leg.vo n' 507/1993 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi di cui sopra, devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.L.507/1993:

- rivolgere al contribuente motivati invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli incaricati del competente Ufficio Tributi, ovvero il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti, di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Art.16 - Riscossione

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui ai precedenti art. 14 ed art. 15, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione regionale delle Entrate - sezione staccata provinciale - a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.

Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Responsabile del servizio tributi, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate, può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% semestrale fino al 30.06.1998 e 2,5% semestrale dopo tale data,

per ogni semestre o frazione di semestre, salvo modifica ministeriale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 (comma 3 - 4 - 5 e 6) del D. Leg.vo 507/93.

Art.17 - Sgravi e Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.L.507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento, nella misura del 7% semestrale fino al 30.06.1998 e 2,5% semestrale dopo tale data e comunque secondo le misure che verranno indicate dal Ministero con proprio decreto.

Art.18 - Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.L.507/1993, come modificato dai D.Leg.vi 472 e 473/1997 e recepite con atto del Consiglio Comunale n' 26 del 19.05.1998.

Art.19 - Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.L.31.12.1992 n.545 e al D.L:31.12.1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

T I T O L O I V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 - Disposizioni finali

Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe entro il 31 Ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree e comunque entro il termine, stabilito annualmente da disposizione legislativa, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio nel corso del quale devono essere applicate le nuove tariffe.

Art.21 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.22 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari in materia.

IL SUDETTO REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 76 DEL 18.10.1995, DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 28.11.1995.

IN VIGORE DAL 01.01.1996

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 16 DEL 21.03.1996.

IN VIGORE DAL 01.01.1997

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 41 DEL 2.12.2003 PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE DAL 10.12.2003 AL 24.12.2003, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20.12.2003.

IN VIGORE DAL 01.01.2004

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' DEL 2.12.2003.

IN VIGORE DAL 01.01.2004